

I Consulenti del Lavoro hanno prodotto un vero e proprio Vademecum per l'utilizzo dei nuovi ammortizzatori sociali, tra cui, la NASpI (la nuova assicurazione sociale per l'impiego che sostituisce l'ASpI) e l'ASDI (l'assegno di disoccupazione per lavoratori che hanno terminato la NASpI ma si trovano in condizione di bisogno).

Le regole sulla NASpI sono contenute negli articoli da 1 a 14 del decreto. La nuova indennità è prevista dal primo maggio 2015, quindi si applica alle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute a partire dal 30 aprile 2015. E' riconosciuta ai lavoratori dipendenti, compresi i contratti di apprendistato, ai soci lavoratori delle cooperative e al personale artistico con rapporto subordinato. I requisiti sono: stato di disoccupazione, 13 settimane di anzianità contributiva nei quattro anni precedenti (indipendentemente dalla retribuzione percepita, quindi senza applicare i minimali contributivi), 30 giornate di lavoro effettivo (anche sommando rapporti di lavoro diversi) nei 12 mesi precedenti. La NASpI è riconosciuta anche in caso di dimissioni, solo nel caso in cui queste avvengano durante il periodo tutelato dalla maternità (gravidanza e primo anno di vita del figlio) oppure per giusta causa motivata da mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali sul luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni, mobbing, variazione delle condizioni di lavoro in seguito a cessione d'azienda, spostamento ad altra sede in mancanza delle compravvate ragioni tecniche previste per legge, comportamento ingiurioso del superiore gerarchico.

Nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto all'ASpI se motivata da trasferimento ad altra sede distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore oppure raggiungibile in non meno di 80 minuti con i mezzi pubblici, oppure dalla procedura di conciliazione prevista dall'articolo 7 della legge 604/66 (sui licenziamenti individuali).

La domanda va presentata all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (a pena di decadenza), e la prestazione decorre dal giorno successivo (ma non prima dell'ottavo giorno dal termine del rapporto di lavoro).

La legge prevede che non ha diritto alla NASpI il disoccupato che non partecipa alle iniziative di attivazione lavorativa e riqualificazione professionale dei centri per l'impiego.

Prima erano richiesti requisiti più rigidi, come le due annualità di anzianità assicurativa e le 13 settimane di accredito contributivo negli ultimi 12 mesi (e non sui quattro anni) per l'accesso alla miniASpI.

La base di calcolo è rappresentata dall'imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni, diviso per le settimane di contribuzione e moltiplicato per 4,33. Se il risultato è sotto i 1195 euro (nel 2015), l'indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione di riferimento. Se invece la cifra è più alta, si somma al 75% il 25% del differenziale fra retribuzione mensile e 1195 euro (fino a un massimale di 1300 euro, più alto dei 1169 euro che erano il massimale ASpI).

Si evidenzia che l'indennità subisce una riduzione del 3% al mese dal quarto mese di fruizione (l'ASpI invece scendeva del 15% dopo i primi sei mesi e di un altro 15% dopo i primi 12 mesi). Il nuovo sistema risulta più conveniente nel caso di fruizione per un numero di mensilità inferiore, e invece più gravoso in presenza di una fruizione più duratura.

Poi, l'ASDI è una novità della Riforma ammortizzatori sociali, è in vigore anch'esso dal primo maggio e per il solo 2015, viene riconosciuto a chi, terminata la NASpI, non abbia ancora trovato lavoro e si trovi in situazione di difficoltà (valutata in base all'ISEE, su parametri da individuare ad apposito decreto ministeriale). L'ASDI è pari al 75% dell'ultimo trattamento NASpI per un massimo di sei mensilità. Questo assegno di disoccupazione è prioritariamente riservato a lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni oppure in età vicino al pensionamento.